

ACCORDO

TRA

LA DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E PER LA SICUREZZA INFORMATICA-ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE con sede legale in Roma (00144), Viale America 201, codice fiscale 80230390587 qui di seguito denominata DGTCISI-ISCTI, rappresentata dalla Dr.ssa Eva Spina, in qualità di Direttore Generale

E

IL MINISTERO DELLA DIFESA – SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE), con sede in via di Centocelle, 301 00175 - ROMA, codice fiscale 12800841004, qui di seguito denominato Ministero della Difesa, rappresentato dal Dirigente Dott.ssa Felicia Prezioso, nel prosieguo indicate unitariamente come le “Parti”

PREMESSO CHE

- in data 17/12/2014 fu stipulato un Accordo quadro tra il tra il Ministero della Difesa e il Ministero dello Sviluppo Economico, in scadenza al 31 dicembre 2019, per l'erogazione del servizio di sincronizzazione sulla rete di Telecomunicazioni della Difesa ;
- con nota prot. n. M_D SSMD REG2019 in data 17.10.2019 il Ministero della Difesa ha manifestato la necessità di rinnovare il sopracitato Accordo;
- occorre regolamentare la prestazione del servizio di sincronizzazione della rete di comunicazione elettronica del Ministero della Difesa fornito dalla DGTCISI-ISCTI ai sensi del Decreto 15 febbraio 2006 del Ministero delle Comunicazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82;

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Il presente Accordo regola le prestazioni rese dalla DGTCISI-ISCTI per la fornitura del servizio di sincronizzazione della rete di comunicazione elettronica del Ministero della Difesa. Restano esclusi dal presente Accordo gli aspetti relativi all'insediamento dell'infrastruttura di rete di proprietà del Ministero della Difesa presso la DGTCISI-ISCTI, in ordine agli oneri economici connessi al consumo di corrente elettrica ed all'occupazione stabile di aree, per cui se ne prevede fin d'ora il pagamento a consuntivo (ex Art. 111 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato) da parte del Ministero della Difesa, a seguito di espressa richiesta dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. La DGTCISI-ISCTI s'impegna ad eseguire le prestazioni di cui al punto 1 secondo la procedura di lavoro per conto terzi con la tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali calcolati

sulla base del Decreto 15 febbraio 2006 del Ministero delle Comunicazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 (allegato 2) e successive modificazioni.

3. Il Ministero della Difesa si impegna a versare alla DGTCISI-ISCTI un canone annuo calcolato sulla base del decreto di cui al punto 2, per un importo di € 36.152,00 (trentaseimilacentocinquantadue/00) fuori campo di applicazione IVA, ai sensi dell'Art.4 del DPR 633/72, in quanto trattasi di attività svolta a favore della Difesa nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Il canone annuo, riferito al servizio erogato dalla DGTCISI-ISCTI nell'anno precedente, dovrà essere versato entro il mese di settembre di ciascun anno, a fronte di una richiesta di pagamento indirizzata a Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate 10^a Divisione, inoltrata dalla DGTCISI-ISCTI entro il mese di dicembre dell'anno a cui si riferisce il canone.
4. La DGTCISI-ISCTI è responsabile della qualità dei segnali forniti e della continuità del servizio. Per interventi di manutenzione all'Orologio Nazionale di Riferimento, la DGTCISI-ISCTI si impegna a dare comunicazione della sospensione del servizio e della sua durata, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi al responsabile tecnico del Ministero della Difesa, da nominarsi successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo a cura del Comando C4 Difesa.
5. Il Ministero della Difesa è responsabile della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria della propria infrastruttura di rete (cavo di collegamento in fibra ottica e apparati), installata nel Laboratorio Frequenze Campioni (LFC) della DGTCISI-ISCTI. Il Ministero della Difesa, attraverso il proprio responsabile tecnico di cui al punto 4, comunicherà di volta in volta al referente del servizio della DGTCISI-ISCTI, con un anticipo di almeno una settimana, il nominativo degli incaricati che accederanno alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico per effettuare gli interventi tecnici previsti. Il Ministero della Difesa è responsabile di eventuali danni che la propria infrastruttura possa arrecare a cose e/o persone, la DGTCISI-ISCTI da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Il Ministero della Difesa declina ogni responsabilità per danni causati da modifiche apportate all'infrastruttura a propria insaputa.
6. Nel caso in cui, per disposizioni legislative e/o governative riguardanti il Ministero dello Sviluppo Economico, si rendesse necessario il trasferimento del laboratorio LFC con conseguente temporanea indisponibilità del servizio, le Parti definiranno congiuntamente le soluzioni da adottare, anche in merito alla ripartizione degli oneri economici da sostenere, per il ripristino delle medesime condizioni di fornitura del servizio.
7. La DGTCISI-ISCTI si riserva di apportare all'Orologio Nazionale di Riferimento (ONR) modifiche per ottenere miglioramenti delle prestazioni impiegando campioni di riferimento in linea con le tecnologie più avanzate.
8. Il servizio fornito dalla DGTCISI-ISCTI non può essere esteso, dal Ministero della Difesa, ad altri gestori di reti di comunicazione elettronica.
9. Responsabile del Ministero della Difesa è il Col. Mario SCARSELLATO (e-mail r2d7s0@teldife.difesa.it, tel. 06469133667). Il referente del servizio, per la DGTCISI-ISCTI, è il dott. Tommaso PIETROPAOLI (e-mail tommaso.pietropaoli@mise.gov.it tel. 0654442278). Le Parti si impegnano a comunicare con sollecitudine l'eventuale sostituzione dei Referenti.
10. Il presente accordo tra DGTCISI-ISCTI e TELEDIFE ha durata annuale e s'intende tacitamente prolungato per l'anno successivo se non siano intervenute, dall'una o dall'altra parte, comunicazioni contrarie almeno tre mesi prima della scadenza fissata al 31 dicembre dell'anno

in corso, per una durata massima di cinque anni decorrenti dal primo anno di sottoscrizione fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 11 e 12.

11. A seguito di eventuali modificazioni della normativa vigente che regola le prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dal Ministero dello Sviluppo Economico per attività conto terzi, il canone sarà adeguato alle nuove disposizioni.
12. Su richiesta del Ministero della Difesa, la DGTCI-ISCTI potrà valutare la possibilità di incrementare il numero di collegamenti con l'ONR per aumentare l'affidabilità del servizio di sincronizzazione, definendone i relativi oneri.

Roma li,

Per il Ministero della Difesa

Per la Direzione Generale per le
Tecnologie delle Comunicazioni e la
Sicurezza Informatica - ISCTI

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dir. Felicia Dr.ssa PREZIOSO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Eva Spina